

# Sicurezza sul lavoro nel non profit. Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008

11 dicembre 2008

In collaborazione con:



---

Dario Dell'Acqua

Consorzio  
**fare**  
per lo sviluppo del non profit

# Introduzione

Il quadro normativo nazionale in materia di salute e sicurezza del lavoro ha subito una notevole modificazione che mira a *riordinarne* e chiarirne i contenuti. Il D.Lgs. 81/2008, anche se impropriamente chiamato Testo unico, accorpa l'intero 626 e gran parte della normativa in materia.

In particolare, nel nuovo testo non sono inserite la prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/1999), la tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) e, non da ultima, la prevenzione incendi, per cui resta in vigore il D.M. 10/03/1998.

Introduce nuovi obblighi in vigore dal 15 maggio scorso e ne introdurrà altri relativi alla Valutazione dei rischi nel 2009, come prorogato dalla Legge 129/2008 (G.U. n.180 del 02/08/2008).

La centralità della Valutazione dei rischi, enfatizzata nel testo di riordino generale, riferita all'*ambito organizzativo* nel suo complesso porta a interpretare la Valutazione stessa non più solo come un obbligo o uno strumento procedurale, ma anche come un principio, un criterio operativo attorno al quale ruota il processo più generale di gestione della salute e sicurezza del lavoro.

# Introduzione - segue

La modifica più rilevante riguarda gli adempimenti relativi alla Valutazione, per cui andranno revisionati i contenuti del Documento e definito il metodo per la sua gestione e il controllo dell'attuazione delle misure in esso individuate, entro il 31/12/2008.

La revisione del Documento è imposta anche dalla recente entrata in vigore di altre norme rilevanti, sia per numero sia per contenuti.

Il D.Lgs. 81/2008 (Art. 29, comma 3) fa un'importante precisazione riguardo alle condizioni che implicano l'obbligo di rielaborare la Valutazione e il relativo Documento: *"[...] in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate."*

Rilevanti sono poi le definizioni (Art. 2) di dirigente e **preposto**, per il quale si nota la comparsa di specifici obblighi (Art. 19) e il diritto a ricevere un'informazione e formazione adeguate (Art. 36), prevista persino fra le Misure generali di tutela (Art. 15, comma o). Così pure quella di lavoratore, per cui le prescrizioni trovano applicazione anche per i volontari.

# Introduzione - segue

Considerate la complessità e l'importanza della materia e la molteplicità e urgenza degli obblighi previsti, il Consorzio Fare propone un incontro informativo destinato ai Responsabili delle organizzazioni non profit in cui esaminare:

- **inquadramento normativo**  
novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e orientamento legislativo
- **adempimenti previsti**  
adempimenti generali e obblighi del Datore di lavoro  
specificità del rischio e adempimenti particolari

con l'obiettivo di caratterizzare i principali adempimenti e i rischi prevalenti associati alle attività svolte dalle organizzazioni partecipanti e dare indicazioni di massima su alcune misure da prendere.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 2

## Articolo 2 (Definizioni)

Chiunque svolga un'attività lavorativa "[...] nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato [...]" a prescindere dalla "[...] tipologia contrattuale [...]" è definito lavoratore (anche chi offre prestazioni di volontariato).

Il «dirigente» è definito come: *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*

Il **preposto** deve sovrintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un **funzionale potere di iniziativa**, in ragione delle competenze professionali e **nei limiti** dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Gli obblighi specificati sono congruenti con questa definizione.

Viene precisata l'importanza del **ruolo di coordinamento** del RSPP e del collegamento funzionale diretto col Datore – "a cui risponde". Attraverso le sue competenze tecniche e gestionali ha il compito di mettere il Datore in condizione di adempiere agli obblighi prevenzionali previsti.

La definizione di "salute" è ripresa da quella dell'OMS.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 2 - segue

La più rilevante novità è la definizione è quella di **Valutazione**, che sottolinea la **globalità** del processo riferito all'ambito organizzativo nel suo complesso e la finalità di **individuare e programmare le Misure**.

La Valutazione va interpretata non più solo come un obbligo o uno strumento procedurale, ma anche come un **principio**, un **criterio operativo** attorno al quale ruota il processo più generale di gestione della SSL.

La Prevenzione è definita come “[...] *il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno* [...]”

Viene introdotta la definizione di Informazione, formazione e addestramento.

L'articolo 2 non definisce i *Codici di condotta* – che possono essere interpretati come *prassi* o *procedure* di lavoro *interne* – richiamati agli articoli 15 (Misure generali di tutela) e 35 (Riunione).

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 3

## **Articolo 3 (Campo di applicazione)**

Viene **specificato l'obbligo di tutela**, che, fatta eccezione per quello di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni per cui è assunto, grava maggiormente sul Datore che impegna persone nei propri luoghi di lavoro, nei commi:  
5 lavoratori in somministrazione: l'obbligo di tutela è a carico del Datore che "utilizza" i lavoratori

6 lavoratori in distacco: l'obbligo di tutela è a carico del Datore che riceve i lavoratori distaccati

Viene invece specificato l'obbligo di tutela compreso quello di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni per cui viene assunto, come specificato nei commi:

7 lavoratori a progetto: in caso il lavoro venga svolto nei luoghi di lavoro del Datore committente, l'obbligo di tutela è a suo carico

8 lavoratori occasionali: l'obbligo di tutela è a carico del Datore che "usa" i lavoratori. Si sottolinea che nel comma vengono esclusi piccoli lavori domestici straordinari, compresi l'insegnamento privato e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili

Per i **lavoratori autonomi** introduce nuove prescrizioni.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 8, 12 e 14

## **Articolo 8 (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro)**

È prevista l'entrata in funzione del *S.I.N.P.* che imporrà di cambiare le modalità di registrazione degli infortuni.

## **Articolo 12 (Interpello)**

Viene introdotta la possibilità di *Interpello* sui problemi di applicazione della normativa di SSL.

## **Articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)**

L'Allegato 1 elenca in maniera provvisoria gravi e reiterate violazioni della norma su SSL che possono comportare un provvedimento di sospensione di un'attività industriale.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 15

## Articolo 15 (Misure generali di tutela)

Le misure generali sono proposte come **principi** di prevenzione e protezione secondo un ordine gerarchico che detta anche una sequenza logica di attuazione, **criterio** per la loro applicazione e fondamento per orientare i processi decisionali in materia di SSL.

Il decreto esplicita l'importanza degli aspetti organizzativi e gestionali, privilegiando le misure organizzative e procedurali, e auspica l'uso delle *migliori tecnologie disponibili*, ricorrendo alle *linee guida* e alle indicazioni della *buona prassi*.

Riguardo alle modifiche nella collocazione gerarchica delle misure si nota che:

- la programmazione della prevenzione è ora seconda solo alla Valutazione, come sua conseguenza logica e passo obbligato per la successiva eliminazione o controllo dei rischi
- il rispetto dei principi ergonomici – anche “*nell'organizzazione del lavoro*” – diviene prioritario
- viene rivisto l'ordine di: limitazione del numero di lavoratori esposti a un rischio, limitazione nell'uso di agenti pericolosi e priorità delle misure collettive rispetto a quelle individuali
- aumenta l'importanza di informazione, formazione, addestramento – specificate meglio per i diversi soggetti – istruzione, partecipazione e coinvolgimento di tutte le parti
- viene introdotta la programmazione delle misure anche attraverso l'adozione di buone prassi e di codici di condotta

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 18

## Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

Fra i **nuovi obblighi del Datore** si segnalano:

- (alla lettera o) consegna tempestiva del Documento al RLS
- (alla lettera p) elaborazione del DUVRI e consegna al RLS
- (alla lettera r) comunicazione all'INAIL o IPSEMA degli infortuni che hanno causato l'assenza di almeno 1 giorno
- (alla lettera u) consegna ai propri lavoratori della tessera di riconoscimento in caso di appalto o subappalto
- (alla lettera aa) comunicare ogni anno all'INAIL il nominativo degli RLS
- (alla lettera ab) vigilare che i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Il comma 1 rimanda agli obblighi di: (lettera l) informazione, formazione e addestramento; (lettera t) impone di adottare le misure per affrontare le emergenze secondo le disposizioni generali dell'articolo 43 (Sezione VI – Gestione delle emergenze).

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 19 e 20

## **Articolo 19 (Obblighi del preposto)**

Il nuovo articolo specifica meglio gli obblighi, che appaiono più limitati, e introduce quello di partecipare ai programmi di formazione e addestramento.

## **Articolo 20 (Obblighi dei lavoratori)**

Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di SSL è ora il primo obbligo dei lavoratori e compare l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 26

## **Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)**

Per le attività svolte da esterni per cui è prevista la stipula di un contratto (manutenzioni etc.) sarà necessario *coordinarsi e cooperare* per garantire la tutela della SSL, anche al fine di elaborare il **DUVRI**. Il decreto fa una eccezione, indicando che "Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data".

Si sottolinea l'obbligo di coordinarsi e collaborare nell' "*ottica di potenziamento della solidarietà fra committente e appaltatore*" (Legge n. 123 del 03/08/2007) auspicata anche nella Relazione di accompagnamento della legge.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 28 e 29

## **Articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)**

Il nuovo decreto recita al **comma 2, lettera d)**, che il Documento deve contenere: "l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri". In pratica, vincola il Datore a integrare SSL e organizzazione del lavoro – a definire in forma scritta chi, in possesso di adeguati "poteri", fa cosa, come ed entro quando.

Nell'oggetto della Valutazione sono specificati in particolare **rischi** collegati a: aspetti organizzativi, gestionali ed ergonomici (rischi di tipo indiretto); lavoro manuale ripetitivo; stress lavoro-correlato (Accordo europeo del 08/10/2004); differenze di genere, età e provenienza da altri paesi.

## **Articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)**

Al comma 3 vengono specificati i casi in cui è necessario rivedere la Valutazione e aggiornare le Misure.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 30

## **Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione**

Il modello di organizzazione e gestione **esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** (società, associazioni etc.) di cui al D.Lgs. 231/2001, deve essere ***adottato*** ed ***efficacemente attuato*** – compresa l'attivazione della prestazione di *vigilanza* sull'attività.

Il modello deve prevedere, in base al tipo di organizzazione e di attività svolta: **“un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, e un sistema di controllo dell'attuazione del modello stesso per il suo mantenimento nel tempo”**. Attualmente si presumono conformi i modelli conformi alle Linee guida UNI-INAIL (SGSL) del 28/09/2001 o al BSI OHSAS 18001:2007 e la Commissione (Art.6) potrà indicarne altri.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 32, 35 e 36

## **Articolo 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)**

Al comma 7 introduce il *Libretto formativo del cittadino* di cui al D.Lgs. 276/2003.

## **Articolo 35 (Riunione periodica)**

Gli obiettivi di miglioramento della SSL sono da individuare sulla base di linee guida per un SGSSL

## **Articolo 36 (Informazione dei lavoratori)**

L'informazione deve essere **facilmente comprensibile**.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 37 e 47

## **Articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)**

Vengono specificati meglio i contenuti della formazione dei lavoratori, introdotti quelli del **preposto** e previsto un aggiornamento della formazione del RLS (di 4 ore fino a 50 lavoratori e di 8 ore con più di 50 lavoratori).

Il decreto definisce inoltre che l'addestramento deve essere effettuato "[...] *da persona esperta e sul luogo di lavoro* [...]".

## **Articolo 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)**

Il RLS viene nominato in una giornata nazionale individuata con decreto dal Ministero del Lavoro.

# Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008. Articolo 50 e titolo IX

## **Articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)**

Vanno consegnati al RLS sia il Documento sia il DUVRI.

Viene specificata l'incompatibilità della nomina di RLS con quella di RSPP o ASPP.

## **Titolo IX (Sostanze pericolose), Capo I (Agenti chimici)**

In merito alla Valutazione per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi, sono cambiate le soglie del livello di rischio: da moderato sono diventate irrilevante per la salute e basso per la sicurezza.

# Principali abrogazioni

Rispetto al D.Lgs. 626/94, è stata soppressa la possibilità di elaborare il Documento entro **tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa** (ex Art. 96 bis).

Non è cogente l'obbligo di attuare una **procedura** di lavoro in sicurezza per l'utilizzo delle **scale portatili a mano**.

## Principale legislazione abrogata

- **D.P.R. 27/04/1955 n. 547** "Norme generali per la prevenzione degli infortuni. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
- **D.P.R. 07/01/1956 n. 164** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"
- **D.P.R. 19/03/1956 n. 303** "Norme generali per l'igiene del lavoro" – fatta eccezione per l'articolo 64 che regolamenta le facoltà degli ispettori del lavoro
- **D.Lgs. 15/08/1991 n. 277** (Norme per la protezione dei lavoratori da piombo, amianto e rumore)
- **D.Lgs. 19/09/1994 n. 626**
- **D.Lgs. 14/08/1996 n. 493** (Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza)
- **D.Lgs. 14/08/1996 n. 494** (Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)
- **D.Lgs. 19/08/2005 n. 187** (Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche)

# Principale legislazione cogente per l'attività

- **D.M. 10/03/1998** "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"
- **D.Lgs. 17/08/1999 n. 334** ("Legge Seveso" per la prevenzione degli incidenti rilevanti)
- **D.Lgs. 26/03/2001 n. 151** "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità"
- **D.Lgs. 09/04/2008 n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

# Principi fondamentali

Il decreto mantiene l'**impianto normativo** e l'**apparato sanzionatorio** della legislazione previgente.

È in continuità con gli orientamenti della giurisprudenza degli ultimi 60 anni. In particolare, trova riscontro il *principio di **effettività*** che governa la normativa di SSL (Art. 299: le posizioni di garanzia gravano sui datori di lavoro, dirigenti o preposti a prescindere da una loro investitura formale); in più il principio viene esteso all'informazione, formazione e addestramento (Artt. 36 e 37: il debito verso ciascun lavoratore va interpretato come obbligo di raggiungere un risultato).

Il principio di **massima sicurezza tecnologicamente fattibile** (ex Art. 2087, Codice civile) viene espressamente richiamato nella definizione di Prevenzione (Art. 2, comma 1, lettera n) e nelle misure generali di tutela (Art. 15, comma 1, lettera c).

Riguardo agli strumenti che possono concorrere a realizzare la massima sicurezza organizzativa, tecnica e procedurale l'articolo 2 definisce le norme tecniche, le buone prassi e le linee guida.

# Abbreviazioni

**Valutazione:** valutazione di *tutti* i rischi per la SSL di ogni lavoratore – ai sensi del D.Lgs. 81/2008

**Misure:** misure di prevenzione e protezione per garantire il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza

**Programma:** programma di attuazione delle Misure

**Riunione:** riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

**SSL:** salute e sicurezza del lavoro

**SGSSL:** sistema di gestione della SSL

**Documento:** documento di valutazione dei rischi

**DUVRI:** documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008

# Abbreviazioni - segue

**PEI:** piano di emergenza interno

**Libretto:** libretto informativo del cittadino

**Datore :** Datore di lavoro

**SPP:** Servizio di prevenzione e protezione

**RLS:** Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**Medico:** Medico competente

**RSPP:** Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

**ASPP:** Addetto (o addetti) al servizio di prevenzione e protezione

**Squadre:** squadre di gestione delle emergenze e lotta antincendio e di primo soccorso

# Bibliografia

- ✓ **Dossier Ambiente** trimestrale della Associazione ambiente e lavoro (anno 2008)
- ✓ **Igiene e Sicurezza del Lavoro** mensile della IPSOA (anno 2008)